



Comune di Ponte San Nicolò
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA E
DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
SULLE STRADE E SULLE AREE
PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

approvato con atto di C.C. n. 88 del 22.12.1995 (atti C.R.C. n. 9778 del 29.12.1995)
confermato con atto di C.C. n. 5 del 12.02.1996 (atti C.R.C. n. 1102 del 20.02.1996)

in vigore dal 12 marzo 1996

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE
O DI USO PUBBLICO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.02.1996)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione, e nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 del, e successive modificazioni, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori ambientali e paesaggistici del territorio comunale.

Art. 2
Nozione di centro abitato

1. La nozione di centro abitato, ai fini del presente Regolamento, è quella individuata, ai sensi del vigente codice della strada, con delibera di G.C. n. 310 del 27.06.1995.

CAPO II
DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI
E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 3
Definizione dei mezzi e degli impianti

1. Ai fini del presente Regolamento, per “insegna”, “sorgente luminosa”, “cartello”, “manifesto”, “striscione locandina e stendardo”, “segno orizzontale reclamistico” e “impianto di pubblicità e propaganda”, s’intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.
2. Con il termine generico “altri mezzi pubblicitari”, usato negli articoli successivi, s’intendono i mezzi elencati nel comma 1, ad eccezione di “sorgente luminosa”, “cartello” e “manifesto”.

Art. 4
Insegne

1. È da considerarsi “insegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio-logo, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma, si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell’attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l’esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne “di esercizio” e “pubblicitarie” si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - a) insegna a bandiera orizzontale (sporgenti da una costruzione);
 - b) insegna a bandiera verticale (sporgenti da una costruzione);
 - c) insegna frontale;
 - d) insegna a tetto (nei casi consentiti dal vigente P.R.G. e successive modificazioni), o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
 - e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate in centro abitato, sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), e) ed e):
 - mq 10, se collocate parallelamente all’asse della carreggiata;
 - mq 2, se non collocate parallelamente all’asse della carreggiata;
 - per quelle individuate al precedente punto d), mq 26.
6. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Art. 5
Cartello

1. Si definisce “cartello” il manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate, anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato), ovvero sull’esistente (cartello a parete).

Art. 6
Manifesto

1. Si considera “manifesto” l’elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio Comunale, eccetto quelli strettamente temporanei, emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito incidenti o calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

Art. 7
Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera “striscione, locandina, stendardo e bandiera”, l’elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Art. 8
Segno orizzontale reclamistico

1. È da considerare “Segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 9
Impianti di pubblicità o propaganda

1. È qualificato “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto, o come segno orizzontale reclamistico.
2. Sono “impianti di pubblicità o propaganda”, a titolo esemplificativo:
 - a) la “insegna di esercizio”, ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell’art. 21, installata nella sede di esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie di cui all’art. 4, comma 2, nel caso in cui l’attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) la “insegna pubblicitaria”, cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l’esercizio dell’attività o dalle relative pertinenze accessorie;
 - c) La “targa”, ossia un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposto sull’ingresso che dà accesso ai locali della sede dell’attività o nelle immediate vicinanze, le cui dimensioni non dovranno essere superiori a cm. 50x30;
 - d) La “bacheca”, ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata (a terra) su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici, partiti

- politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);
- e) La "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- f) Gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alle affissioni di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, dall'art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, secondo la seguente tipologia:
- "poster: impianto a muro collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: mt. 6x3);
 - tipo "standard": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm. 140x100; 200x140 e 280x200), che verticalmente (dimensioni: 100x140, 140x200 e 200x240);
 - tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100;
 - tipo "trespolo", ecc.: impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni facciata: cm. 140x200);
- g) L'impianto di "pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili, eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 14, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 16, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;
- h) L'impianto di "insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq. complessivamente;
- i) La "vetrofania" o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

Art. 10 **Sorgenti luminose**

1. È da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.

Art. 11 **Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed Attuazione, ed indicata nel "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" all'art. 23.

Art. 12 **Pubblicità sonora**

1. La pubblicità sonora è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 24 del presente Regolamento.

CAPO III
NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 13
Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve avvenire, fuori e dentro i centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e dell'art. 51 e seguenti del relativo "Regolamento di Esecuzione e Attuazione" D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
2. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 9, lett. f) è sempre vietata sulle aree private.
3. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 21, 2° comma.
4. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno mt. 1, rispetto alla banchina stradale. In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi e salvo quanto previsto all'art. 51 del D.P.R. 495/92, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale o da altri piani, urbanistici ed edilizi, di polizia urbana, etc.
5. Lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi alle stazioni di servizio e alle aree di parcheggio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso riprodotto il marchio di fabbrica, o la ragione sociale.
6. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, come di seguito indicato:
 - mt. 50 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
 - mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo naturale, la distanza dovrà essere in linea con questa.

Art. 14
Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

1. Fuori dal centro abitato i cartelli ed i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, che possono raggiungere la superficie di 12 mq. (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 48, comma 1).
2. Per quanto riguarda i cartelli ed i mezzi pubblicitari nel centro abitato, si rimanda alle norme del presente regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianto.

Art. 15
Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.

Art. 16

Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente Regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri in derogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione

Art. 17

– *OMESSO* –

Art. 18

Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, indicati nell'art. 51, comma 9 e 10, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con le limitazioni e le prescrizioni ivi indicate.

Art. 19

Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
4. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, salvo quella a rimozione quotidiana notturna.

Art. 20

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente né luce di colore rosso né luce di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 50, comma 1).
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori medici (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art 50, comma 3).
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le Farmacie.

Art. 21

Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le sporgenze di cassonetti e delle insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo:
 - a) fino a m. 4,50 di altezza sono ammesse, solo se esiste il marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 20;
 - b) oltre i m. 4,50 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.
2. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso.
3. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, su pensilina, intesa come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio.
4. È vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione per gli edifici compresi nelle aree di cui alla Legge 10 ottobre 1969, n. 739 e sue eventuali successive modificazioni, e nelle zone commerciali e artigianali di cui al Piano Regolatore Generale.
5. Le farmacie potranno installare, in aggiunta all'insegna di esercizio:
 - a) una insegna a forma di croce verde, che sarà resa luminosa nelle ore serali in caso di apertura per turno di servizio e durante l'orario dello stesso;
 - b) una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi legno non trattato e cartone.

Art. 22

Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50x30.

Art. 23

Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti fissi "tipo standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico preferibilmente a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore adatto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui all'art. 9, comma 2, lett. f), fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la parte inferiore sia ad una distanza da terra di cm. 100 (salvo eccezione da concordarsi).
2. Gli impianti per affissioni "tipo poster", sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di mt. 6x3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L'impianto

dovrà, inoltre, dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza da terra di cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).

3. Gli impianti di affissione tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali (tre facce o più) e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzato in profilato metallico con sezione a "L" o a "V", opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato con colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140x200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà essere dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la parte inferiore sia ad una distanza da terra di cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).

Art. 24 **Pubblicità sonora**

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15, 5° comma, del D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco anche a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 59, comma 2).
3. La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, purché le emissioni sonore non superino i limiti consentiti dal D.P.C.M. 01.03.1991, può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale:
 - a) Nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
 - b) Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili; Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento del Sindaco.

CAPO IV **DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI**

Art. 25 **Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari**

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del capo III.

Art. 26 **Caratteristiche particolare degli striscioni e bandiere**

1. L'esposizione di striscioni attraversanti la sede stradale e di stendardi, è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltretutto durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono:

- fuori centro abitato: m. 100;
 - centro abitato: m. 25; (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 51, comma 10 “Regolamento di esecuzione e attuazione”).
2. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

Art. 27

Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali ed artigianali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni Sportive e su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 13, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 51, comma 9, “Regolamento di esecuzione e attuazione”).
2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 28

Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade o in prossimità di esse, è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, fioriere, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1 (D.P.R. n. 495, art. 51, comma 8 “Regolamento di Esecuzione e Attuazione”).

Art. 29

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Lungo le strade di tipo C, E ed F, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari, non deve superare il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 52, comma 4).
3. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di mt. 200 da tutti gli altri cartelli (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 51, comma 7).

Art. 30

Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

CAPO V
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 31
Presentazione della domanda al Comune

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 22 del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", la domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, eventualmente comprensiva anche della richiesta di concessione/autorizzazione prevista dall'art. 6 del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa, da compilarci su appositi moduli forniti dal Comune, deve essere presentata in carta resa legale nella misura stabilita dalle leggi fiscali, all'Ufficio Protocollo che poi provvedere all'invio al Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, corredata dei seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rilasciarsi ai sensi art. 4 della Legge 04.01.1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria, in scala 1:20 od 1:50, con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è Comunale (ANAS, PROVINCIA);
 - e) eventuale nulla-osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale e autodichiarazione di proprietà;
 - f) nulla-osta del Magistrato delle acque per aree interessanti il fiume Bacchiglione;
 - g) nulla-osta consorziale per le aree interessanti gli scoli consorziali; h) autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 431/85 per le aree a vincolo (mt 1,50); i) autorizzazione di cui all'art. 11 della Legge 1089/39 per i beni soggetti a vincolo di cui all'art. 1.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
3. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previa autorizzazione sul messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della Legge 05.02.1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

Art. 32
Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti a) e b), del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio;
2. Per l'apposizione di vetrofanie relative a messaggi temporanei, deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo;
3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,50, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte del competente ufficio, previo parere del Comando VV.UU. quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata,

la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata complessivamente eccede i cmq. 300;

4. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

Art. 33

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, previo il solo parere dei VV.UU..

Art. 34

Validità e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 6 anni.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari permanenti è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera a) dell'art. 31 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
4. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al 2° comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 31.

Art. 35

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - d) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata un targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciarne,
 - soggetto titolare,
 - numero dell'autorizzazione comunale ed anno del rilascio,
 - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 36
Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata e richiesta dagli interessati.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37
Norma transitoria

1. I mezzi pubblicitari, diversi da quelli di cui al comma 2, già autorizzati devono essere adeguati alle norme del presente regolamento entro il termine del 31.12.1996. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimossi tutti i mezzi in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni attualmente collocati, possono essere mantenuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento. I nuovi impianti dovranno invece adeguarsi alle norme specifiche di disciplina della materia.

Art. 38
Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre disposizioni regolamentari con essa incompatibili ed in particolare le norme del Regolamento Edilizio concernenti quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 39
Entrata in vigore Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE
O DI USO PUBBLICO

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Ambito e scopo del regolamento	1
Art. 2 Nozione di centro abitato	1
CAPO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA.....	2
Art. 3 Definizione dei mezzi e degli impianti	2
Art. 4 Insegne	2
Art. 5 Cartello.....	2
Art. 6 Manifesto	3
Art. 7 Striscione, locandina, stendardo e bandiera	3
Art. 8 Segno orizzontale reclamistico	3
Art. 9 Impianti di pubblicità o propaganda	3
Art. 10 Sorgenti luminose	4
Art. 11 Pubblicità sui veicoli.....	4
Art. 12 Pubblicità sonora.....	4
CAPO III NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ	5
Art. 13 Collocazione vietata.....	5
Art. 14 Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari	5
Art. 15 Criteri di individuazione degli spazi di collocazione.....	5
Art. 16 Piani e studi coordinati di arredo urbano	6
Art. 17 – <i>OMESSO</i> –	6
Art. 18 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà.....	6
Art. 19 Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.....	6
Art. 20 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.....	6
Art. 21 Caratteristiche particolari delle insegne	7
Art. 22 Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio.....	7
Art. 23 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni	7
Art. 24 Pubblicità sonora.....	8
CAPO IV DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI	8
Art. 25 Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari	8
Art. 26 Caratteristiche particolare degli striscioni e bandiere	8
Art. 27 Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici.....	9
Art. 28 Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti	9
Art. 29 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....	9
Art. 30 Stazioni di rifornimento di carburante	9
CAPO V PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE	10
Art. 31 Presentazione della domanda al Comune.....	10
Art. 32 Casi particolari	10
Art. 33 Interventi di sostituzione e modifica	11
Art. 34 Validità e rinnovo dell’autorizzazione	11
Art. 35 Obblighi del titolare dell’autorizzazione.....	11
Art. 36 Decadenza dell’autorizzazione	12
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	13
Art. 37 Norma transitoria	13
Art. 38 Abrogazione di norme.....	13
Art. 39 Entrata in vigore Regolamento	13